



DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno VI

Mogadiscio, 12 Aprile 1967

Suppl. n. 3 al n. 4

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO LEGGE 5 Aprile 1967, n. 1 — *Modifiche alla sovrimposta Governativa all'imposta di Licenza di cui all'Art. 42 del Decreto Legislativo 5 Novembre 1966, n. 5.* Pag. 2
- DECRETO LEGGE 4 Aprile 1967, n. 2 — *Relativo sul controllo delle malattie degli animali.* » 3

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE 5 Aprile 1967, n. 1.

Modifiche alla sovrimposta Governativa alla imposta di Licenza di cui all'Art. 42 del Decreto Legislativo 5 Novembre 1966, n. 5.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 5 Novembre 1966, n. 5, concernente le aliquote della sovrimposta Governativa alla imposta Municipale di licenza d'esercizio;

RAVVISATA l'urgente necessità di modificare le aliquote della sovrimposta governativa ai fini di una più equa ripartizione dal carica tributario;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Sovrimposta Governativa

1. Con decorrenza 1° Gennaio 1967, le aliquote della sovrimposta governativa di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo 5 Novembre 1966, n. 5 si applicano soltanto alle licenze rilasciate o rinnovate dall'Amministrazione Municipale.

2. In tutte le altre località del territorio, le aliquote della sovrimposta governativa sono modificate come segue:

Licenza di I	Categoria	Sovrimposta	Sh. So. 300
» » II	»	»	» » 100
» » III	»	»	» » 75
» » IV	»	»	» » 50
» » V	»	»	» » 20
» » VI	»	»	» » 10
» » VII	»	»	» » 25

Art. 2

Rimborsi

1. Le Amministrazioni Municipali sono tenute ad effettuare il rimborso della differenza tra la sovrimposta governativa già corrisposta per l'anno 1967 ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 5 Novembre 1966, n. 5 e la sovrimposta governativa dovuta ai sensi del precedente articolo.

2. Le somme rimborsate dalle Amministrazioni Municipali concernenti la maggiore sovrimposta riscossa, saranno detratte dai versamenti mensili effettuati agli uffici tributari competenti. Alla distinta di versamento devono essere allegate in tal caso, le ricevute relative ai rimborsi eseguiti.

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente decreto legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica, e sarà presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in legge ai sensi dell'art. 63 della Costituzione.

Mogadiscio, li 5 Aprile 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze a. i.

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECRETO LEGGE 4 Aprile 1967, n. 2.

Controllo delle malattie degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'Art. 63 della Costituzione;

VISTO il Decreto Legge n. 2 del 16 Febbraio 1965 convertito in Legge n. 3 del 21 Marzo 1966 sull'Ente per lo Sviluppo Zootecnico e per il Patrimonio Zootecnico;

VISTO la Legge n. 6 del 1° Febbraio 1961;

RITENUTO NECESSARIO l'urgente bisogno di emanare immediatamente un Decreto Legge per un effettivo controllo sulle malattie degli animali nella Repubblica;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

1. La vaccinazione preventiva contro le malattie infettive e contagiose del bestiame debbono essere gratuite e obbligatorie e gli animali vaccinati debbono essere marchiati a testimonianza dell'avvenuta vaccinazione. Tali vaccinazioni debbono essere effettuate dal personale del Dipartimento Sanità e Produzione Animali.

2. La disposizione nel paragrafo (1) sopracitato, non viene applicata per gli animali da esportazione. Le vaccinazioni per animali da esportazione debbono essere effettuate dai dipendenti della Agenzia per lo Sviluppo Zootecnico.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente Decreto Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e dovrà essere presentato all'Assemblea Nazionale per essere convertito in Legge, secondo i termini dell'Articolo 63 della Costituzione;

Mogadiscio, li 4 Aprile 1967.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia
MOHAMUD ABDI NUR

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.